

Il Garante

Parere n. 2 del 28 giugno 2016

Oggetto: Ingiurie e minacce da docente a studente - Lesione del principio di correttezza - Rapporti fra procedimento davanti al Garante e doveri di vigilanza dei Responsabili – Reciproca indipendenza e autonomia.

1. L'istanza.

A) Lo studente Xx, iscritto alla Facoltà di Architettura, Corso di laurea in Progettazione dell'Architettura, proponeva istanza per il parere del Garante con riferimento a fatti accaduti il 18 febbraio 2016, nella sede ... Omissis ... durante lo svolgimento dell'esame di ... Omissis..., con Commissione costituita dai Proff. ... Omissis ..., Yy e ... Omissis....

In particolare, lo studente lamentava di essere stato oggetto di comportamenti scorretti da parte del Prof.Yy nel corso di una discussione nella quale si verteva sul diritto dello studente a sostenere l'esame di ... Omissis... sulle tavole progettuali prima di aver superato una certa prova teorica intermedia.

Quanto al contenuto dell'istanza, si riporta sotto la descrizione dello studente sull'inizio dell'accaduto.

"Trovandomi nell'aula adiacente all'aula dove si stava tenendo l'esame di ... omissis ... al quale non ero iscritto, per terminare il controllo svolto con i miei colleghi sulle tavole oggetto di esame, ero interpellato dal Prof. Yy, il quale mi intimò di sedermi per sostenere la prova scritta che precedentemente era stata svolta per la sua materia in data 15/01/2016. A tale prova, infatti, non avevo preso parte a causa di inderogabili motivi di lavoro. Non mi iscrissi all'esame [del 18 febbraio 2016] poiché ritenevo di non avere la preparazione teorica sufficiente per poterlo sostenere con un buon grado di sicurezza.

In tale contesto il Prof.Yy mi intimò di sedermi e procedere all'esecuzione del test e, facendogli notare il fatto che non mi ero iscritto all'esame per la mancanza di una preparazione sufficiente per i motivi già delineati all'interno del nostro scambio di mail, lo stesso mi si rivolse in tono concitato, dicendomi che se lo immaginava, che mi sarei dovuto vergognare e che non mi sarei dovuto permettere. Mi dette del presuntuoso e mi intimò



quindi di lasciare la facoltà. A questo punto gli dissi che non si sarebbe dovuto rivolgere così ad uno studente, sia per il decoro del ruolo che lui ricopriva sia per rispetto a me come persona".

Iniziava così un alterco durante il quale il Docente avrebbe pronunziato ingiurie e minacce contro ilXx ingiungendogli di abbandonare la sede e, di fronte alla sua affermazione di aver diritto a rimanervi, avrebbe tentato più volte di spintonarlo per fargli abbandonare i locali, tanto da rendere necessari gli interventi di un assistente precario e di uno studente che si frapponevano per evitare il contatto fisico fra i due.

B) Quanto alla posizione del Prof.Yy, si riportano *passim* alcune sue frasi sull'episodio che, come egli ha scritto, "non avrebbe dovuto accadere, ma è accaduto":

"Ho deciso, sbagliando, di scendere al suo [dello studente] stesso livello e passare dalla pseudodiplomazia alla rude maniera. In sostanza gli ho detto che lui non era degno di appartenere, causa la sua supponenza, al mondo studentesco, l'ho ricusato come mio studente e, siccome urlava sempre di più a distanza troppo ravvicinata, l'ho invitato ad uscire. Lui si rifiutava, così l'ho cacciato. Lui non indietreggiava e io ho insistito. Ad un certo punto mi si stava scagliando addosso. Ma a quel punto, richiamati dal clamore sono intervenuti: il mio assistente precario e altri studenti e lui, continuando a urlare, se ne è andato...L'ultima frase che mi ha rivolto è stata: "Te la farò pagare....". "Se ci siamo mandati a quel paese? Si, lui a me e io a lui".

"I miei errori: 1) Essere caduto nella trappola della provocazione; 2) Non avere fatto come fanno molti colleghi in questi casi: lasciar correre, accontentarlo. Per quieto vivere? Perché si hanno altre priorità? Ma di questo sono meno convinto". "I nostri studenti di Architettura sono troppo coccolati. Si è perso il senso dello studio, il valore del sacrificio. A modello del terzo millennio, non si vuole rinunciare a nulla. E per questo si è disposti a violare regole scritte e non scritte, ma preventivamente concordate".

Il Garante, dopo ampia istruttoria, si pronunzia come segue.

2. L'esame di ... Omissis ... dell'Architettura.

Si dà atto che lo studente Xx non ha domandato al Garante di pronunziarsi sul quesito se il 18.02.2016 avesse diritto o meno ad essere esaminato sulle tavole prima di aver superato la prova teorica intermedia; quello che è richiesto nell'istanza, infatti, è unicamente un giudizio sul punto



"di metodo" della scorrettezza del comportamento ingiurioso, aggressivo e minaccioso tenuto dal Docente nella discussione.

Tuttavia, per inquadrare la vicenda e comprenderne l'origine, sembra necessario esporre il percorso che conduce al superamento dell'esame di ... Omissis ... dell'Architettura. Nel voto finale di questo esame si compendia in realtà una valutazione complessiva risultante dal lavoro dello studente nei tre moduli didattici che compongono il Laboratorio di ... Omissis ..., secondo modulo ... Omissis... e Terzo modulo (Prof.Yy). Nel Laboratorio ... Omissis ..., entro il cui contesto didattico si è svolto l'episodio in oggetto, gli studenti (in gruppi di tre o quattro) devono riuscire a realizzare in tre mesi un progetto completo di ... Omissis ..., anche nei suoi aspetti strutturali, che sarà poi l'oggetto dell'esame. Per la prova conclusiva si decidono una o due date del calendario didattico nella quali i gruppi presentano il loro lavoro di ... Omissis ... nei vari aspetti e quindi si vedono attribuire singolarmente il voto finale (deciso in comune dai tre docenti presenti) il quale esprime la sintesi delle valutazioni per i tre moduli didattici.

Nel percorso verso la fase finale si passa anche attraverso alcuni incontri di revisione fra gruppi e docente sul procedere dei loro lavori progettuali.

Inoltre, dato che gli studenti non hanno previe conoscenze scientifiche sui problemi riguardanti la progettazione da sviluppare, il Prof.Yy per il suo modulo tiene ogni anno, nella prima parte del corso, un ciclo di lezioni sugli aspetti teorici. Ma poiché l'esame, anche quando si presenta un progetto di gruppo, deve comunque implicare una valutazione individuale nel Corso del Prof.Yy è stata prevista pure una cosiddetta *prova di valutazione in itinere* - consistente nella risposta scritta a un certo numero di domande a risposta multipla - proprio allo scopo di verificare il livello di preparazione del singolo. Tale prova non dà luogo ad una votazione numerica, ma solo a un *giudizio* che, per regola concordata fra Docente e studenti, costituisce un requisito preliminare necessario per poter accedere alla fase conclusiva dell'esame sulle tavole progettuali, gruppo per gruppo, singolo per singolo, all'esito del quale lo studente si vedrà attribuire il voto che entra in carriera.

3. La vicenda oggetto dell'istanza.

Nel quadro didattico sopra delineato, concentrando l'esame solo sui punti principali, l'evento oggetto dell'istanza risulta ricostruibile come segue.

A) Lo studente Xx giungeva all'esame di gruppo del 18.02.2016 sulle tavole progettuali senza aver previamente sostenuto, a differenza dei suoi colleghi del gruppo, la *prova di valutazione in itinere* del 15.01.2016. Infatti,



con mail del 13.01.2016, aveva annunziato che non avrebbe sostenuto la prova per impossibilità dovuta a impegni di lavoro e chiesto al Docente se la prova stessa poteva essere sostituita nel suo caso da una prova orale in sede di esame. Il Prof.Yy aveva risposto nel senso che l'assenza alla prova del 15.01.2016 avrebbe comportato un esito di "prova nulla" con impossibilità di dare l'esame finale in assenza del requisito preliminare per accedervi.

Il 18.02.2016, giorno dell'esame, il gruppo di cui faceva parte il Xx doveva presentare il progetto e i componenti, che avevano superato a suo tempo la prova intermedia, si erano iscritti ed avrebbero sostenuto la discussione sulle tavole progettuali prodotte ricevendo la votazione di merito. Il Xx non aveva sostenuto la *prova di valutazione in itinere* e non si era iscritto all'esame conclusivo sulle tavole. Tuttavia si presentava sul posto con i colleghi del suo gruppo avendo, come si vedrà, l'intenzione di partecipare insieme a loro alla parte collettiva dell'esame sulle tavole e di rinviare invece a un tempo successivo la sottoposizione alla prova individuale sulla preparazione teorica già oggetto della prova intermedia da lui non sostenuta.

L'esame si svolgeva in una aula grande divisa da una vetrata in due aule più piccole: in una sottoaula si svolgevano gli esami davanti alla Commissione e nell'altra i gruppi di studenti aspettavano il loro turno. Quando il Prof. Yy si è accorto che si avvicinava il turno di esame del gruppo di cui faceva parte Xx, del quale ricordava la mancanza di prova intermedia propedeutica, ha lasciato la Commissione e recandosi nell'aula in cui era Xx lo invitava ad un estemporaneo recupero (in forma scritta secondo lo studente, in forma orale secondo il Docente) della mancata prova che, in caso di giudizio positivo, avrebbe dato l'accesso all'esame di gruppo.

Lo studente, però, rifiutava di sottoporsi alla prova adducendo che non si era iscritto all'esame proprio perché non abbastanza preparato e che era presente solo per partecipare all'esame di gruppo mentre la parte individuale con il Prof. Yy l'avrebbe sostenuta in un altro momento.

Al che il Docente rispondeva che non avrebbe permesso allo studente di presentarsi per sostenere soltanto l'esame nella "parte di gruppo" e che quindi avrebbe dovuto sostenere l'esame tutto e per intero (teoria e tavole) nell'appello di Aprile.

B) Si deve precisare a questo punto che sul piano delle regole di percorso verso l'esame finale, non scritte ma chiaramente stabilite e valevoli per tutti, il Xx intendeva perseguire un trattamento che non era conforme agli accordi e rovesciava l'*iter* stabilito e rispettato da tutti gli altri studenti.



Da parte sua, il Docente decideva di non concedere, come pure sarebbe stato in suo potere, deroghe a quanto previsto (anche per non creare un precedente) e quindi non acconsentiva a quanto divisato dallo studente.

Così stando le cose, il Prof. Yy avrebbe potuto, richiamando la scansione delle prove nell'*iter* dell'esame, limitarsi a dare la sua risposta negativa al Xx e a chiudere l'interlocuzione con lo studente facendo poi ritorno alla propria Commissione di esame.

Invece al diniego del Xx a sottoporsi alla prova estemporanea il Prof. Yy replicava che già si aspettava il suo atteggiamento dilatorio e che si sarebbe dovuto vergognare. Fin da subito, dunque, il modo di rivolgersi allo studente del Prof. Yy è stato polemico e riecheggiante qualche tono ironico delle sue mail allo studente. Ma certamente l'alterco si è molto acceso perché, quanto ai modi, lo studente non ha accettato supinamente il modo di rivolgersi a lui del Docente mentre, quanto all'esame, insisteva animatamente sul proprio diritto a sostenerlo pur in assenza della previa prova teorica intermedia, in pratica perseguendo una eccezione alla regola rispettata da tutti, eccezione che invece il Docente non intendeva concedergli.

Premesso quanto sopra, dalle informazioni ricevute non è emersa prova che nella lite lo studente abbia pronunziato insulti contro il docente né che abbia tentato di aggredirlo. Ma la sua insistenza sulle proprie posizioni quanto all'esame con il gruppo e le sue risposte alla reazione sgradevole ("me lo immaginavo", "ti dovresti vergognare") del Docente che invano lo invitava al recupero estemporaneo della prova intermedia (scritta o orale che fosse) sono state recepite come supponenti e provocatorie dal Prof. Yy. È così avvenuto che il Docente di fatto si è ingaggiato coram populo in una lite durante la quale si è lasciato andare ripetutamente, con parole che qui si evita di riportare letteralmente, ad un linguaggio dalla qualità volgare, arrogante e minacciosa ("L'esame non lo fai neanche fra 15 anni"). Inoltre è stato accertato che egli giungeva ad intimare allo studente di abbandonare i locali e a confrontarcisi anche fisicamente per costringerlo ad arretrare sino all'ingresso della sede di S. Verdiana. E mentre ciò accadeva c'erano almeno un assistente precario e uno studente che si adoperavano invano per sedare la lite e separare i due protagonisti nei momenti in cui il Prof. Yy tentava di arrivare a contatto con lo studente per spintonarlo fuori.

Successivamente il Prof. Yy ha ripetutamente segnalato ai colleghi la sua impossibilità di continuare a svolgere gli esami, che poi però ha ripreso, e soprattutto la sua volontà di non far sostenere in nessun modo né allora né mai l'esame al Xx.



A tutela del normale svolgimento degli esami relativi all'insegnamento di cui si tratta si è quindi provveduto, a cura della Presidente del CdL, a costituire una nuova Commissione (sostituendo il Prof.Yy) al fine di stabilire contatti, data e orario per una sessione d'esame straordinaria per consentire il normale svolgimento dell'esame allo studente Xx e ad alcuni studenti che, dopo l'accaduto, avevano rinunziato a presentarsi quel giorno.

C) È opportuno dare qui conto anche del fatto che benché non fossero state chieste informazioni in proposito – dato che il Garante non aveva motivo di accertare altro al di fuori dall'episodio esaminato – da diverse fonti è stato spontaneamente riferito e commentato che già in altre occasioni si erano conosciuti atteggiamenti da parte del Prof. Yy non rispettosi nei confronti degli studenti, che il Prof. Yy in questo episodio aveva gridato sicuramente oltre i normali e corretti rapporti tra docente e studente, che la vicenda appariva sconveniente per l'Ateneo, che la gravità dei fatti esorbitava da ogni possibile giustificazione per la sede e l'oggetto del contendere, che certe forme di prevaricazione e certi accadimenti non erano consoni a una sede Universitaria e a un luogo delle istituzioni.

4. Valutazioni conclusive.

La valutazione conclusiva del Garante - pur tenendo conto delle varie modulazioni di tensione e responsabilità che nella fattispecie l'alterco può avere avuto - è nel senso che il comportamento del Prof. Yy sia stato contrario ai doveri connessi allo *status* e al ruolo di Docente. Di fronte a un atteggiamento in ipotesi irrispettoso del Xx egli avrebbe potuto promuovere eventuali procedimenti sanzionatori. Ha dunque costituito una evidente violazione del principio di correttezza l'essersi ingaggiato come Docente in una lite tanto clamorosa con lo studente tenendo reiterati comportamenti offensivi e disdicevoli verso di lui, causando così nocumento al prestigio e alla dignità della funzione docente nonché al decoro e alla dignità della stessa Istituzione universitaria di cui fa parte.

5. Procedimento davanti al Garante e doveri dei Responsabili sul piano disciplinare.

Si dà atto che, sul piano didattico, la Presidente del CdL è intervenuta per porre fattivamente rimedio ai problemi emersi in seguito all'episodio di cui si è trattato procedendo a vari interventi di riorganizzazione a tutela di un più sereno svolgimento delle successive attività nell'ambito della didattica.



Si deve, però, anche registrare che benché della vicenda oggetto dell'istanza abbiano avuto tempestiva conoscenza diversi Responsabili, a vario titolo, della vigilanza sul corretto funzionamento nelle strutture loro affidate (Dipartimento, Scuola, CdL) non è stata presa alcuna iniziativa per l'accertamento dei fatti al fine, se del caso, di informarne il Rettore per le sue valutazioni quale titolare del potere disciplinare. Tale orientamento, come già fatto presente, non appare condivisibile per le seguenti considerazioni.

Il Procedimento davanti al Garante, infatti, ha un proprio autonomo percorso con proprie prerogative, procedure e finalità essendo preordinato specificamente alla pronunzia di un *parere* sulla sussistenza o meno di certi tipi di lesioni, senza che dal parere derivino di per sé modifiche nella situazione giuridica degli interessati, a differenza di quanto avviene in materia disciplinare.

La differenza di finalità dei percorsi ne rendono, dunque, chiara la reciproca autonomia e indipendenza. Il che comporta che la pendenza di un procedimento davanti al Garante non possa dar luogo ad alcuna plausibile "sospensione" della vigenza e necessarietà dell'autonomo e indipendente esercizio del diritto-dovere istituzionale di vigilanza ed intervento in capo ai soggetti che di volta in volta sono preposti a funzioni e responsabilità di vigilanza e controllo su un determinato ambito di attività dell'Ateneo.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 28 giugno 2016

Il Garante dei diritti Dott. Giampaolo Muntoni